

Decreto del Presidente della Giunta regionale 11 agosto 2025, n. 47/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo).

(Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 14.08.2025)

INDICE

PREAMBOLO

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto (art. 5 della l.r. 61/2024)

Capo II Accessibilità

Art. 2 Informazioni sull'accessibilità delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari (art. 5, comma 1, lettera a) della l.r. 61/2024)

Titolo II INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA. PROFILAZIONE

Capo I Informazione e Accoglienza Turistica

Art. 3 Modalità di erogazione del servizio di prenotazione da parte degli uffici di informazione e accoglienza turistica (art. 5, comma 1, lettera b) della l.r. 61/2024)

Art. 4 Caratteristiche degli uffici di informazione e accoglienza e standard dei servizi (art. 5, comma 1, lettera c) della l.r. 61/2024)

Art. 5 Segni distintivi (art. 5, comma 1, lettera d) della l.r. 61/2024)

Art. 6 Modalità per la costruzione dei contenuti informativi e per la loro diffusione (art. 5, comma 1, lettera e) della l.r. 61/2024)

Art. 7 Affidamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica a soggetti terzi (art. 5, comma 1, lettera h) della l.r. 61/2024)

Capo II Profilazione

Art. 8 Contenuti e modalità per la profilazione degli utenti dei servizi di informazione e accoglienza turistica (art. 5, comma 1, lettera f) della l.r. 61/2024)

Art. 9 Modalità per la profilazione dei turisti ai fini delle attività di promozione turistica digitale e marketing turistico digitale (art. 5, comma 1, lettera g) della l.r. 61/2024)

Titolo III STRUTTURE RICETTIVE

Capo I Disposizioni comuni

Art. 10 Denominazione (art. 48 della l.r. 61/2024)

Art. 11 Insegna (art. 48 della l.r. 61/2024)

Art. 12 Manutenzione delle strutture ricettive (art. 48 della l.r. 61/2024)

Art. 13 Strutture ricettive digital detox (art. 48 della l.r. 61/2024)

Art. 14 Assistenza sanitaria (art. 48 della l.r. 61/2024)

Art. 15 Accesso di animali (art. 48 della l.r. 61/2024)

Capo II Strutture alberghiere

Art. 16 Disposizioni generali (art. 5, comma 1, lettera i) della l.r. 61/2024)

Art. 17 Requisiti degli alberghi e delle residenze turistico alberghiere (art. 5, comma 1, lettera i) della l.r. 61/2024)

Art. 18 Servizi di ricevimento, portineria e alloggio (art. 5, comma 1, lettera i) della l.r. 61/2024)

Art. 19 Camere (art. 5, comma 1, lettera i) della l.r. 61/2024)

Art. 20 Unità abitative (art. 5, comma 1, lettera i) della l.r. 61/2024)

Art. 21 Dipendenze (art. 5, comma 1, lettera i) della l.r. 61/2024)

Art. 22 Requisiti dei condhotel (art. 5, comma 1, lettera i) della l.r. 61/2024)

Art. 23 Requisiti degli academy hotel (art. 5, comma 1, lettera i) della l.r. 61/2024)

Art. 24 Classificazione (art. 5, comma 1, lettera o) della l.r. 61/2024)

Capo III Strutture all'aperto

Art. 25 Disposizioni generali (art. 5, comma 1, lettera j) della l.r. 61/2024)

Art. 26 Requisiti dei campeggi, villaggi turistici, aree di sosta camper e marina resort (art. 5, comma 1, lettera j) della l.r. 61/2024)

Art. 27 Aree di pertinenza della struttura (art. 5, comma 1, lettera j) della l.r. 61/2024)

Art. 28 Accesso, viabilità e parcheggio (art. 5, comma 1, lettera j) della l.r. 61/2024)

Art. 29 Servizio di sorveglianza e di ricevimento (art. 5, comma 1, lettera j) della l.r. 61/2024)

Art. 30 Piazzole (art. 5, comma 1, lettera j) della l.r. 61/2024)

Art. 31 Accessori dei mezzi di pernottamento (art. 5, comma 1, lettera j) della l.r. 61/2024)

Art. 32 Strutture allestite nei campeggi e villaggi turistici (art. 5, comma 1, lettera j) della l.r. 61/2024)

Art. 33 Impianto di approvvigionamento idrico e servizi idrosanitari (art. 5, comma 1, lettera j) della l.r. 61/2024)

Art. 34 Impianto di illuminazione e distribuzione di energia elettrica (art. 5, comma 1, lettera j) della l.r. 61/2024)

Art. 35 Gestione dei rifiuti (art. 5, comma 1, lettera j) della l.r. 61/2024)

Art. 36 Capacità ricettiva (art. 5, comma 1, lettera j) della l.r. 61/2024)

Art. 37 Classificazione (art. 5, comma 1, lettera o) della l.r. 61/2024)

Capo IV Strutture extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva

Art. 38 Disposizioni generali (art. 5, comma 1, lettera k) della l.r. 61/2024)

Art. 39 Requisiti e servizi minimi delle case per ferie (art. 5, comma 1, lettera k) della l.r. 61/2024)

Art. 40 Requisiti e servizi minimi degli ostelli (art. 5, comma 1, lettera k) della l.r. 61/2024)

Art. 41 Requisiti e servizi minimi dei rifugi escursionistici (art. 5, comma 1, lettera k) della l.r. 61/2024)

Art. 42 Requisiti e servizi minimi dei rifugi alpini (art. 5, comma 1, lettera k) della l.r. 61/2024)

Art. 43 Requisiti minimi dei bivacchi fissi (art. 5, comma 1, lettera k) della l.r. 61/2024)

Capo V Strutture extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione

Art. 44 Requisiti e servizi minimi degli affittacamere (art. 5, comma 1, lettera l) della l.r. 61/2024)

Art. 45 Requisiti e servizi minimi dei bed and breakfast (art. 5, comma 1, lettera l) della l.r. 61/2024)

Art. 46 Requisiti e servizi minimi delle case e appartamenti per vacanze (art. 5, comma 1, lettera l) della l.r. 61/2024)

Art. 47 Requisiti e servizi minimi delle residenze d'epoca (art. 5, comma 1, lettera l) della l.r. 61/2024)

Capo VI Residence

Art. 48 Disposizioni generali (art. 46 della l.r. 61/2024)

Art. 49 Requisiti e servizi minimi dei residence (art. 5, comma 1, lettera m) della l.r. 61/2024)

Art. 50 Classificazione (art. 5, comma 1, lettera o) della l.r. 61/2024)

Capo VII Albergo diffuso

Art. 51 Requisiti e servizi minimi dell'albergo diffuso (art. 5, comma 1, lettera n) della l.r. 61/2024)

Titolo IV STABILIMENTI BALNEARI

Capo I Stabilimenti balneari

Art. 52 Disposizioni generali per l'esercizio dell'attività di stabilimento balneare (art. 65 della l.r. 61/2024)

Art. 53 Accesso di animali (art. 65 della l.r. 61/2024)

Art. 54 Requisiti e servizi minimi degli stabilimenti balneari (art. 65 della l.r. 61/2024)

Art. 55 Caratteristiche delle opere da realizzare su aree demaniali marittime oggetto di concessione per finalità turistico ricreative (art. 5, comma 1, lettera p) della l.r. 61/2024)

Art. 56 Indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari (art. 5, comma 1, lettera q) della l.r. 61/2024)

Titolo V PROFESSIONI TURISTICHE

Capo I Professioni turistiche

Art. 57 Titoli di studio per l'accesso diretto all'esame di abilitazione per accompagnatore turistico (art. 5, comma 1, lettera r) della l.r. 61/2024)

Art. 58 Articolazioni della professione di guida ambientale (art. 5, comma 1, lettera s) della l.r. 61/2024)

Art. 59 Titoli di studio per l'accesso diretto all'esame di abilitazione per guida ambientale (art. 5, comma 1, lettera t) della l.r. 61/2024)

Art. 60 Tessera di riconoscimento (art. 96, comma 2, e art. 103, comma 2, della l.r. 61/2024)

Titolo VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo I Disposizioni transitorie e finali

Art. 61 Disposizioni transitorie

Art. 62 Abrogazioni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente REGOLAMENTO

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, commi quarto e sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42, comma 2, dello Statuto;

Visto l'articolo 66, comma 3, dello Statuto;

Vista la legge regionale 31 dicembre 2024 n. 61 (Testo unico del turismo), ed in particolare l'articolo 5;

Vista la deliberazione n. 971 del 15 luglio 2025 di adozione in via preliminare dello schema di regolamento;

Visto il parere favorevole con raccomandazioni del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 22 luglio 2025;

Visto il parere del Comitato di direzione (CD), espresso nella seduta del 31 luglio 2025;

Visto il parere della competente struttura, di cui all'articolo 18, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n. 6;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 4 agosto 2025, n. 1164;

Considerato quanto segue:

1. nella definizione delle informazioni sull'accessibilità che devono essere fornite dalle strutture ricettive e dagli stabilimenti balneari, si conferma, con alcuni adattamenti, lo schema adottato con il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2018, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 "Testo unico del sistema turistico regionale"), considerato che esso risponde a criteri di semplice compilazione da parte degli operatori ed agevole consultazione da parte delle persone con disabilità;

2. nell'ambito della definizione delle disposizioni attuative in materia di informazione e accoglienza turistica si disciplinano le caratteristiche degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) e gli standard dei relativi servizi, che devono essere svolti, quanto al servizio di informazione, con riferimento all'intero territorio regionale, e quanto al servizio di informazione e accoglienza con riferimento all'ambito ove gli uffici stessi sono ubicati; vengono inoltre definiti i segni distintivi degli uffici IAT, le modalità di erogazione dei servizi di prenotazione e per la costruzione e diffusione dei contenuti informativi e i requisiti e obblighi riguardanti i soggetti terzi a cui i comuni, in sede di esercizio in forma associata della funzione a livello di comunità d'ambito turistico possono affidare i servizi di informazione e accoglienza turistica;

3. nella definizione dei contenuti e delle modalità per la profilazione degli utenti dei servizi di informazione e accoglienza turistica, si definisce il set minimo di dati relativi all'utenza che accede agli stessi, richiamando poi quanto previsto nel disciplinare del Destination Management System (DMS), adottato da Fondazione Sistema Toscana e approvato dalla Giunta regionale; disciplinare a cui occorre far riferimento anche per l'attività di profilazione degli utenti del sito ufficiale della Destinazione Toscana;

4. nella definizione dei requisiti e dei servizi delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari, si è tenuto conto delle specificità delle singole tipologie, in particolare di quelle per le quali la l.r. 61/2024 ha introdotto le innovazioni di maggior rilievo, nonché dell'esperienza maturata nel corso dell'applicazione delle norme previgenti;

5. nel disciplinare il sistema di classificazione delle strutture ricettive, si è dato applicazione alla legge, che ha ampliato fino a un massimo di cinque stelle (o ancora) la classificazione dei campeggi, villaggi turistici e marina resort, apportando comunque a tutte le previsioni inerenti la classificazione i necessari aggiornamenti, al fine di rendere il sistema nel suo complesso più moderno e rispondente alle esigenze degli operatori e delle parti sociali coinvolte nel settore turistico-ricettivo;

6. riguardo alle caratteristiche delle opere da realizzare su aree demaniali marittime oggetto di concessione per finalità turistico ricreativa si conferma letteralmente quanto disposto dal d.p.g.r. 47/R/2018;

7. riguardo agli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari, si opera una semplificazione e razionalizzazione della disposizione previgente;

8. nell'individuazione dei titoli di studio per l'accesso diretto all'esame per l'esercizio delle professioni di accompagnatore turistico e di guida ambientale si è seguito il criterio della stretta attinenza del curriculum studiorum maturato dal candidato con la professione per la quale si intende ottenere l'abilitazione;

9. nell'individuazione delle articolazioni della professione di guida ambientale, si confermano quelle previste dal d.p.g.r. 47/R/2018, ovvero le articolazioni escursionistica, equestre e subacquea;

10. di accogliere le raccomandazioni formulate dal Consiglio delle autonomie locali e di apportare al testo del regolamento le modifiche conseguenti;

11. che la II Commissione consiliare - nella seduta del 23 luglio 2025 - ha ritenuto di non esprimere alcun parere;

Si approva il presente regolamento:

Titolo I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Capo I **Disposizioni generali**

Art. 1 **Oggetto (art. 5 della l.r. 61/2024)**

1. Il presente regolamento dà attuazione alla legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo), ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge regionale.
2. Agli effetti del presente regolamento per "Testo unico" si intende la l.r. 61/2024.

Capo II **Accessibilità**

Art. 2 **Informazioni sull'accessibilità delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari (art. 5, comma 1, lettera a) della l.r. 61/2024)**

1. Le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari, qualunque sia lo strumento e il canale di erogazione dell'informazione, forniscono ai fini della fruizione dell'offerta turistica le informazioni sull'accessibilità da parte delle persone con disabilità secondo lo schema contenuto nell'allegato A e secondo le indicazioni ivi contenute.
2. Il sito web della struttura ricettiva e dello stabilimento balneare deve contenere una sezione appositamente dedicata all'accessibilità con lo schema di cui all'allegato A, compilato sull'apposita piattaforma telematica predisposta dalla Giunta regionale, scaricabile dall'utente in formato testuale. Il link alla sezione deve essere opportunamente evidenziato nella pagina iniziale del sito. Il materiale promozionale cartaceo deve riportare il link alla sezione.

Titolo II **INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA. PROFILAZIONE**

Capo I **Informazione e Accoglienza Turistica**

Art. 3 **Modalità di erogazione del servizio di prenotazione da parte degli uffici di informazione e accoglienza turistica (art. 5, comma 1, lettera b) della l.r. 61/2024)**

1. Gli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) possono effettuare, solo per i turisti che accedono agli uffici, la prenotazione di servizi turistici e del pernottamento presso le strutture ricettive. La possibilità di effettuare le prenotazioni deve essere adeguatamente segnalata all'esterno dell'edificio.
2. Il servizio di prenotazione del pernottamento riguarda unicamente le strutture ricettive dell'ambito territoriale di competenza. Le modalità della prenotazione e i rapporti con le strutture ricettive interessate a usufruire del servizio di prenotazione presso gli uffici IAT sono regolati da apposita convenzione, che deve obbligatoriamente contenere l'impegno delle strutture ricettive ad accettare prenotazioni anche per una sola notte e a comunicare tempestivamente eventuali periodi di piena occupazione degli alloggi e l'impegno dell'ufficio a garantire la rotazione fra le strutture convenzionate.
3. Per il servizio di prenotazione può essere richiesto all'utenza un importo stabilito in misura percentuale, non superiore al 5 per cento, al costo di un pernottamento presso la struttura ricettiva prenotata oppure al costo del servizio turistico. L'entità dell'importo deve essere esposta nell'ufficio in modo da essere perfettamente visibile all'utenza. Nessun importo è dovuto se la prenotazione non viene effettuata.

Art. 4 **Caratteristiche degli uffici di informazione e accoglienza e standard dei servizi (art. 5, comma 1, lettera c) della l.r. 61/2024)**

1. Gli uffici IAT svolgono i servizi di informazione con riferimento all'intero territorio regionale e di informazione e accoglienza con riferimento all'ambito ove sono ubicati.
2. Gli uffici IAT sono preferibilmente collocati nei centri storici, o in prossimità delle principali attrattive turistiche, o nei pressi degli snodi viari rilevanti e nei luoghi interessati da importanti flussi di turismo di transito, quali aeroporti, stazioni ferroviarie e porti o approdi turistici.
3. Gli standard tecnici relativi agli uffici e ai servizi di informazione e accoglienza, nonché i requisiti professionali del personale addetto, sono definiti nell'allegato B.
4. Gli uffici IAT aderiscono alla rete regionale degli IAT, coordinata dalle agenzie regionali, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del Testo unico, tramite accreditamento disposto con decreto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale, sulla base delle verifiche effettuate da Fondazione Sistema Toscana con riferimento alla realizzazione del collegamento con

l'ecosistema digitale regionale per il turismo, di cui all'articolo 9, comma 4, lettera b) del Testo unico, e dal Comune con riferimento all'attuazione delle disposizioni cui al presente regolamento.

Art. 5

Segni distintivi (art. 5, comma 1, lettera d) della l.r. 61/2024)

1. I segni distintivi che contrassegnano gli uffici IAT sono definiti con atto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale, al fine di offrire un'immagine unitaria dei servizi di informazione ed accoglienza. Essi sono utilizzati per le insegne esterne, per i contrassegni del personale di contatto in servizio presso gli uffici, nonché per la segnaletica stradale, compatibilmente con la normativa statale in materia.
2. Le Comunità di ambito turistico possono affiancare al segno distintivo di cui al comma 1 un proprio segno distintivo rappresentante l'ambito di riferimento.

Art. 6

Modalità per la costruzione dei contenuti informativi e per la loro diffusione (art. 5, comma 1, lettera e) della l.r. 61/2024)

1. Il materiale informativo presente negli uffici deve essere esaustivo dell'offerta turistica della Comunità d'ambito turistico e dei prodotti turistici di riferimento.
2. Il materiale informativo deve essere opportunamente esposto e reso disponibile all'utenza nell'area di attesa dell'ufficio.

Art. 7

Affidamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica a soggetti terzi (art. 5, comma 1, lettera h) della l.r. 61/2024)

1. I servizi di informazione e accoglienza turistica possono essere affidati a società, consorzi, cooperative, reti d'impresa, associazioni temporanee d'impresa, fondazioni di partecipazione, purché aventi come oggetto sociale anche l'esercizio di tali attività.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono selezionati dal soggetto affidatore mediante procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente in materia. I servizi sono svolti nel rispetto di apposita convenzione con il soggetto pubblico che ha indetto la procedura.
3. I servizi di informazione e accoglienza turistica possono essere affidati alle associazioni pro-loco che siano associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), mediante convenzione ai sensi dell'articolo 56 del medesimo decreto legislativo.
4. I soggetti affidatari dei servizi di informazione e accoglienza turistica non possono pubblicizzare, con insegne esterne, la propria presenza all'interno dell'ufficio IAT.

Capo II Profilazione

Art. 8

Contenuti e modalità per la profilazione degli utenti dei servizi di informazione e accoglienza turistica (art. 5, comma 1, lettera f) della l.r. 61/2024)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e d) del Testo unico, effettua i trattamenti di dati personali, privati degli elementi identificativi diretti, avvalendosi di Fondazione Sistema Toscana, tramite l'elaborazione, ivi compresa la profilazione, dei dati di cui all'Allegato B e dei dati conferiti volontariamente dai turisti e trasmessi dagli IAT, in attuazione dell'articolo 17, comma 3, del Testo unico.
2. I Comuni associati nelle Comunità di ambito turistico effettuano i trattamenti di dati personali, privati degli elementi identificativi diretti, per le finalità di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b) e c) del Testo unico, a mezzo dell'elaborazione dei dati conferiti volontariamente dai turisti agli IAT territorialmente competenti.
3. Le tipologie di dati oggetto del trattamento, i flussi di dati, i periodi di conservazione, le operazioni di trattamento, comprese le misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto sono definite con la deliberazione della Giunta regionale che approva il disciplinare del Destination Management System (DMS), quale ecosistema digitale regionale per il turismo, di cui all'articolo 14 del Testo unico.

Art. 9

Modalità per la profilazione dei turisti ai fini delle attività di promozione turistica digitale e marketing turistico digitale (art. 5, comma 1, lettera g) della l.r. 61/2024)

1. La Regione effettua i trattamenti di dati personali per la finalità di cui all'articolo 18 del Testo unico, ovvero di promozione turistica e di promozione e marketing turistico digitale, avvalendosi rispettivamente di Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana, tramite l'elaborazione, ivi compresa la profilazione, dei dati raccolti a mezzo dei portali istituzionali e dei dati conferiti volontariamente dagli interessati agli IAT e da questi trasmessi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del medesimo Testo unico.
2. I Comuni associati nelle Comunità di ambito turistico effettuano i trattamenti di dati personali per la finalità di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b) e all'articolo 17, comma 3, del Testo unico, tramite l'elaborazione dei dati conferiti volontariamente dai

turisti che accedono agli uffici IAT territorialmente competenti.

3. La Regione effettua i trattamenti di dati personali per la finalità di cui all'articolo 14, comma 2, del Testo unico, avvalendosi di Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana, tramite l'elaborazione, ivi compresa la profilazione, dei dati raccolti a mezzo dei portali istituzionali.
4. Le tipologie di dati oggetto del trattamento, i flussi di dati, i periodi di conservazione, le operazioni di trattamento, comprese le misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto sono definite con deliberazione della Giunta regionale che approva il disciplinare del Destination Management System (DMS), quale ecosistema digitale regionale per il turismo, di cui all'articolo 14 del Testo unico.

Titolo III

STRUTTURE RICETTIVE

Capo I

Disposizioni comuni

Art. 10

Denominazione (art. 48 della l.r. 61/2024)

1. La denominazione di ciascuna struttura ricettiva non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nel territorio dello stesso comune, oppure nel territorio di comuni confinanti qualora si tratti di due strutture le cui aree di pertinenza risultino contigue.
2. Non può essere assunta la denominazione di una struttura che ha cessato l'attività senza il formale assenso del titolare della medesima, a meno che non sia trascorso dall'effettiva cessazione il periodo che liberalizza l'uso della denominazione, ai sensi della normativa statale in materia.
3. Non può essere assunta una denominazione che faccia riferimento a una tipologia diversa da quella dichiarata.
4. L'utilizzo del termine "suite" è consentito esclusivamente alle strutture ricettive alberghiere.

Art. 11

Insegna (art. 48 della l.r. 61/2024)

1. All'esterno della struttura ricettiva deve essere esposta, in modo ben visibile, l'insegna o la targa contenente la denominazione e l'indicazione della tipologia e del livello di classificazione, ove prevista, nonché di ulteriori dati previsti dalla normativa statale. La tipologia della struttura ricettiva deve essere espressa in lingua italiana, con facoltà di associarvi i corrispondenti termini in lingua inglese.
2. L'insegna o la targa delle dipendenze di un albergo o di una residenza turistico alberghiera, nonché delle unità immobiliari associate all'albergo ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del Testo unico, deve contenere la denominazione della casa madre, la dicitura "dipendenza", il livello di classificazione della dipendenza medesima e l'eventuale propria denominazione.

Art. 12

Manutenzione delle strutture ricettive (art. 48 della l.r. 61/2024)

1. Le strutture ricettive devono essere mantenute in buono stato di pulizia, conservazione e decoro, tale da assicurarne la completa funzionalità e la fruibilità in sicurezza da parte dell'utenza.

Art. 13

Strutture ricettive digital detox (art. 48 della l.r. 61/2024)

1. Per struttura ricettiva "digital detox" si intende una struttura all'interno della quale non è consentito agli alloggiati l'uso di propri strumenti digitali quali computer, tablet e smartphone.
2. La struttura ricettiva "digital detox" può, in deroga alle prescrizioni relative alla propria tipologia e classificazione, astenersi dalla dotazione di apparecchi televisivi.

Art. 14

Assistenza sanitaria (art. 48 della l.r. 61/2024)

1. Ogni struttura ricettiva deve avere le dotazioni di pronto soccorso prescritte dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
2. Nei campeggi e nei villaggi turistici deve essere presente un locale ove, all'occorrenza, sia fornita l'assistenza di primo soccorso, con presenza di lettino e materiale sanitario di rapido consumo.
3. Ogni struttura ricettiva deve essere in grado di fornire il nominativo di almeno un medico reperibile in tempi brevi per l'assistenza medica non emergenziale.

Art. 15

Accesso di animali (art. 48 della l.r. 61/2024)

1. La struttura ricettiva può consentire l'accesso di animali d'affezione al seguito della clientela, a condizione che siano rispettate le prescrizioni del comune e che sia opportunamente pubblicizzato. Gli animali devono in ogni caso essere custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone e alle cose e gestiti in conformità al regolamento interno eventualmente

adottato dalla struttura.

2. Per i cani si applica l'articolo 21 della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 98 aprile 1995, n. 43 "Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo").

Capo II **Strutture alberghiere**

Art. 16

Disposizioni generali (art. 5, comma 1, lettera i) della l.r. 61/2024)

1. Le strutture ricettive alberghiere sono realizzate su aree con destinazione d'uso turistico-ricettiva, conformemente a quanto indicato negli strumenti urbanistici del comune, fatte salve le deroghe previste dalla legge per i condhotel.
2. Le strutture ricettive alberghiere devono fornire ai loro ospiti il servizio wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si sia dichiarata "digital detox" nei propri strumenti di pubblicizzazione.

Art. 17

Requisiti degli alberghi e delle residenze turistico alberghiere (art. 5, comma 1, lettera i) della l.r. 61/2024)

1. Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere devono possedere i requisiti di cui rispettivamente ai commi 2 e 3, nonché gli altri requisiti tecnico edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti.
2. Gli alberghi devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) un numero di camere adibite al pernottamento della clientela non inferiore a sette;
 - b) relativamente agli alberghi nei quali non tutte le camere sono dotate di locale bagno privato, almeno un locale bagno ogni otto posti letto o frazione, con minimo di uno per ogni piano, oppure, per gli alberghi autorizzati alla data di entrata in vigore della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), almeno un locale bagno ogni otto posti letto o frazione;
 - c) relativamente agli alberghi che iniziano l'attività dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, almeno un locale bagno per ogni piano in cui è situato un locale comune;
 - d) un lavabo con acqua corrente calda e fredda in ciascuna camera adibita al pernottamento della clientela;
 - e) almeno un locale ad uso comune;
 - f) tutti i requisiti indicati nell'allegato C come obbligatori per la classificazione ad una stella.
3. Le residenze turistico-alberghiere devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) un numero di unità abitative adibite al pernottamento della clientela non inferiore a sette, dotate di servizio autonomo di cucina e di locale bagno privato;
 - b) almeno un locale ad uso comune;
 - c) tutti i requisiti indicati nell'allegato D come obbligatori per la classificazione a due stelle.
4. La residenza turistico-alberghiera, qualora sia costituita da più stabili facenti parte di un unico complesso immobiliare e inseriti in un'area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela, può essere caratterizzata dalla centralizzazione dei principali servizi, tra cui quelli di cui all'articolo 18, comma 1.
5. Le residenze turistico-alberghiere in quanto esercizi a gestione unitaria ai sensi dell'articolo 23 del Testo unico, sia dal punto di vista gestionale che strutturale, non sono autonomamente utilizzabili per singole parti.

Art. 18

Servizi di ricevimento, portineria e alloggio (art. 5, comma 1, lettera i) della l.r. 61/2024)

1. I servizi di ricevimento e di portineria devono essere posti in un'area apposita all'ingresso della struttura ricettiva.
2. L'area destinata all'alloggio della clientela deve essere articolata in camere o in unità abitative.

Art. 19

Camere (art. 5, comma 1, lettera i) della l.r. 61/2024)

1. Per camera si intende il singolo locale preordinato al pernottamento della clientela, al quale si accede direttamente da corridoi o altre aree comuni mediante porta munita di serratura.
2. La camera può essere dotata di locale bagno privato. Qualora la camera sia dotata, oltre che di bagno privato, di vano soggiorno annesso alla camera stessa ma da questa separato e distinto, può essere assunta la denominazione di "suite".
3. La superficie delle camere da letto viene calcolata tenendo conto degli spazi occupati da armadi a muro nonché dagli spazi aperti sulle stesse, al netto di ogni altro ambiente accessorio. La frazione di superficie superiore a 0,50 metri quadrati è in tutti i casi arrotondabile all'unità.
4. Nelle camere doppie di alberghi e residenze turistico-alberghiere già autorizzate alla data del 22 dicembre 1994, all'interno delle quali viene realizzato il servizio igienico ad uso esclusivo degli ospiti della camera, è consentito il mantenimento delle seguenti superfici:
 - a) 10 metri quadrati per alberghi con una o due stelle e residenze turistico-alberghiere con due stelle;
 - b) 11 metri quadrati per alberghi e residenze turistico-alberghiere con tre stelle;
 - c) 12 metri quadrati per alberghi e residenze turistico-alberghiere con quattro stelle;
 - d) 4 metri quadrati per posto letto aggiunto.

5. La deroga di cui al comma 4 non decade se l'albergo o la residenza turistico-alberghiera effettua interventi edilizi che riguardano esclusivamente i locali e le aree comuni. Se l'intervento riguarda le camere, la deroga decade per le camere oggetto dell'intervento, salvo che l'intervento sia qualificabile di manutenzione ordinaria o di manutenzione straordinaria non incidente sulla parte strutturale della camera. Resta fermo che un intervento edilizio sulle camere di cui al comma 4 che genera un aumento della capacità ricettiva comporta comunque la decadenza dalla deroga per le camere oggetto dell'intervento.

Art. 20

Unità abitative (art. 5, comma 1, lettera i) della l.r. 61/2024)

1. Per unità abitativa si intende l'insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento e destinato all'alloggio della clientela. Ciascuna unità abitativa deve risultare direttamente accessibile da corridoi o da altre aree comuni mediante porta munita di serratura.
2. Ogni unità abitativa deve essere fornita di servizio autonomo di cucina e di almeno un locale bagno privato.
3. Le superfici minime delle camere dell'unità abitativa sono quelle indicate all'articolo 21, comma 3, lettere a) e b) del Testo unico. Per il calcolo delle superfici si applica l'articolo 19, comma 3. La superficie minima dell'area adibita a cucina è di 4 metri quadrati per i monolocali e 8 metri quadrati per i plurilocali.

Art. 21

Dipendenze (art. 5, comma 1, lettera i) della l.r. 61/2024)

1. Le dipendenze sono collocate ad una distanza non superiore a 200 metri dalla casa madre. L'ubicazione deve consentire il mantenimento dell'unitarietà della gestione e dell'utilizzo dei servizi.

Art. 22

Requisiti dei condhotel (art. 5, comma 1, lettera i) della l.r. 61/2024)

1. Le condizioni di esercizio dei condhotel e per la rimozione del vincolo di destinazione turistico ricettiva sono definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2018, n. 13 (Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).

Art. 23

Requisiti degli academy hotel (art. 5, comma 1, lettera i) della l.r. 61/2024)

1. L'academy hotel deve possedere:
 - a) i requisiti previsti per gli alberghi classificati a quattro o cinque stelle;
 - b) i requisiti specifici relativi ai percorsi formativi per lo svolgimento dell'attività di alta formazione, ai sensi dell'articolo 26 del Testo unico, stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, nonché per la formazione regolamentata eventualmente esercitata ai sensi della normativa regionale vigente in materia di formazione.

Art. 24

Classificazione (art. 5, comma 1, lettera o) della l.r. 61/2024)

1. Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere devono possedere, ai fini della loro classificazione, i requisiti elencati rispettivamente negli allegati C e D.
2. Ai sensi dell'articolo 51 del Testo unico, i condhotel sono classificati con un numero di stelle corrispondente alla classificazione dell'albergo o della residenza turistico-alberghiera.
3. La dipendenza deve avere lo stesso livello di classificazione della casa madre e a tal fine le camere o unità abitative devono possedere i requisiti previsti alla voce 3 dell'allegato C e alla voce 3 dell'allegato D per quel livello di classificazione e nelle stesse devono essere assicurati i medesimi servizi resi nelle camere o unità abitative della casa madre.
4. Per le dipendenze autorizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento è consentito il mantenimento di una classificazione inferiore a quella della casa madre.

Capo III Strutture all'aperto

Art. 25

Disposizioni generali (art. 5, comma 1, lettera j) della l.r. 61/2024)

1. Le strutture ricettive all'aperto, ad eccezione dei marina resort, sono realizzate su aree con destinazione d'uso turistico-ricettiva, conformemente a quanto indicato negli strumenti urbanistici del comune.
2. Le strutture ricettive all'aperto devono fornire ai loro ospiti il servizio wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari "digital detox" nei propri strumenti di pubblicizzazione.

Art. 26

Requisiti dei campeggi, villaggi turistici, aree di sosta camper e marina resort (art. 5, comma 1, lettera j) della l.r. 61/2024)

1. I campeggi e i villaggi turistici devono possedere i requisiti di cui agli articoli da 27 a 35, nonché gli altri requisiti tecnico edilizi,

igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti.

2. Le strutture ricettive di cui al presente capo devono essere mantenute in buono stato di pulizia, conservazione e decoro, tale da assicurare la loro completa funzionalità e la loro fruibilità in sicurezza da parte dell'utenza.
3. Le aree di sosta camper devono possedere i requisiti di cui agli articoli 27, commi 2, 3, 4 e 6, 28, comma 2, 29, commi 1 e 2, 33, 34 e 35, nonché i requisiti minimi elencati nell'allegato G.
4. I marina resort devono possedere, nell'ambito della concessione demaniale, i requisiti minimi individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 luglio 2016, attuativo dell'articolo 32, comma 1, del d.l. 133/2014, convertito dalla l. 164/2014, nonché tutti i requisiti indicati nell'allegato H come obbligatori per la classificazione ad una ancora.

Art. 27

Aree di pertinenza della struttura (art. 5, comma 1, lettera j) della l.r. 61/2024)

1. L'area destinata alla sosta e al soggiorno della clientela deve essere articolata in piazzole, libere o allestite con strutture a cura del gestore. I servizi igienici, gli uffici, gli impianti tecnologici e gli altri impianti, nonché il ristorante, il bar, il punto vendita al dettaglio devono essere situati nelle aree destinate ai servizi.
2. Il centro benessere e le attrezzature per attività sportive, motorie, ludiche e ricreative possono non essere situate nelle aree destinate ai servizi all'interno della struttura.
3. Il complesso delle aree destinate ai servizi e di quelle libere per uso comune non può essere inferiore al 10 per cento dell'intera area di pertinenza della struttura, con esclusione delle superfici destinate alla viabilità interna.
4. Il suolo deve essere sistemato e attrezzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche.
5. L'area di pertinenza della struttura deve essere delimitata, secondo le normative urbanistiche, edilizie e paesaggistiche, con recinzioni, accessi e varchi chiudibili o con demarcazioni o ostacoli non facilmente superabili. In corrispondenza di strade, piazze e spazi abitati in genere la recinzione deve comunque presentare idonee schermature naturali o artificiali. Possono essere non recintate le parti perimetrali dotate di una demarcazione naturale non facilmente superabile, fatto salvo l'obbligo di predisporre idonee misure per la sicurezza e l'incolumità pubblica.
6. All'interno dei campeggi, villaggi turistici e marina resort deve essere presente un punto vendita al dettaglio di generi alimentari, per una superficie non superiore a quella di un esercizio di vicinato, come definito dalla legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio). L'obbligo non sussiste se esistono esercizi di vendita al dettaglio al pubblico nel raggio di 500 metri.
7. Le aree di sosta camper possono essere dotate di un punto vendita al dettaglio di generi alimentari, per una superficie non superiore a quella di un esercizio di vicinato, come definito dalla l.r. 62/2018.

Art. 28

Accesso, viabilità e parcheggio (art. 5, comma 1, lettera j) della l.r. 61/2024)

1. La struttura ricettiva deve essere facilmente accessibile ai veicoli con il relativo rimorchio. Gli accessi devono essere sufficientemente ampi per consentire un agevole passaggio dei veicoli. Per le strutture con solo accesso pedonale deve essere assicurata la viabilità necessaria per l'espletamento dei servizi e le esigenze di pronto intervento.
2. La viabilità veicolare interna e di accesso deve essere realizzata con materiale arido in modo da consentire un agevole scorrimento delle autovetture e dei relativi rimorchi, dei mezzi di trasporto e pernottamento combinati, tale da permettere il deflusso delle acque meteoriche e da non dare origine a sollevamento di polvere.
3. La struttura ricettiva deve essere dotata di una o più aree di parcheggio, con un numero di posti auto pari a quello delle piazzole. Le aree destinate a parcheggio possono essere situate anche esternamente alla struttura, purché contigue alla stessa e comunque entro duecento metri, misurati nel più breve percorso pedonale possibile. Qualora sia consentita la sosta delle auto nell'ambito delle singole piazzole, il numero di posti auto nelle aree di parcheggio può essere corrispondentemente ridotto fino a un minimo di capacità pari al 5 per cento delle piazzole. In tali casi la superficie delle piazzole con parcheggio annesso deve essere incrementata di dieci metri quadrati.
4. Nei periodi di chiusura della struttura ricettiva, il comune può autorizzare lo stazionamento, nelle piazzole o nei parcheggi, dei mezzi di pernottamento di proprietà dei clienti e dei relativi accessori.

Art. 29

Servizio di sorveglianza e di ricevimento (art. 5, comma 1, lettera j) della l.r. 61/2024)

1. Il servizio di sorveglianza relativo all'intera area di pertinenza della struttura ricettiva, nonché agli accessi, deve essere garantito 24 ore su 24. Nelle aree di sosta camper il servizio può essere predisposto tramite videosorveglianza.
2. Il servizio di ricevimento deve essere posto in un'area apposita all'ingresso del complesso e deve essere assicurato almeno per dodici ore giornaliere. Nelle aree di sosta camper il servizio può essere svolto anche mediante mezzi di identificazione a distanza, sulla base delle disposizioni delle competenti autorità di pubblica sicurezza.
3. Gli addetti al ricevimento devono indossare un cartellino di riconoscimento.

Art. 30

Piazzole (art. 5, comma 1, lettera j) della l.r. 61/2024)

1. Per piazzola si intende la superficie attrezzata e delimitata a disposizione per la sosta e il soggiorno di un equipaggio di turisti.
2. Per equipaggio si intende l'insieme delle persone che chiedono di usufruire congiuntamente di una piazzola.
3. Su richiesta dei clienti è consentito, da parte di uno stesso equipaggio, l'occupazione di una stessa piazzola con più mezzi di

pernottamento, fino ad un massimo di sei persone per piazzola, purché non sia superata la capacità ricettiva totale autorizzata della struttura.

4. E' consentita la suddivisione della piazzola in due settori, o in tre settori nel caso di piazzole con superficie superiore a 100 metri quadrati, limitatamente al caso di equipaggi composti da non più di tre persone e purché non sia superata la capacità ricettiva totale della struttura.
5. In ogni piazzola è consentita l'installazione di una sola struttura allestita a cura del titolare o gestore, salvo nel caso di piazzole con superficie superiore a 100 metri quadrati ove è consentita l'installazione di due strutture allestite a cura del titolare o gestore, non superando le sei persone per piazzola e comunque la capacità ricettiva totale della struttura. In tali piazzole non è consentita l'installazione di alcuna tenda aggiuntiva.
6. I confini di ciascuna piazzola possono essere realizzati con segnali sul terreno o con picchetti, con alberi, siepi, aiuole coltivate o con divisori artificiali.
7. L'individuazione delle piazzole deve essere realizzata mediante apposito contrassegno numerico o alfanumerico progressivo ben visibile, corrispondente alla numerazione riportata sulla planimetria presentata all'avvio dell'attività.
8. Ogni piazzola deve essere accessibile dalla viabilità interna della struttura direttamente o mediante passaggi pedonali; può essere allacciata alla rete idrica, fognaria ed elettrica.
9. Le piazzole devono avere superficie minima e/o media non inferiore a quanto stabilito nell'allegato E per i campeggi e minima non inferiore a quanto stabilito nell'allegato F per i villaggi turistici. In relazione a particolari caratteristiche geomorfologiche o di pregio ambientale del terreno che impediscano o limitino i movimenti di terra o altri interventi di adeguamento dei luoghi, possono essere consentite piazzole di misura inferiore, purché il rapporto tra la superficie complessiva delle piazzole e il numero delle piazzole stesse non sia inferiore a 60 metri quadrati.
10. Salvo il caso in cui sulle piazzole insista una struttura ancorata al suolo, le piazzole devono avere esclusivamente fondo naturale, con spargimento di ghiaia o coltivato a prato, con esclusione di qualsiasi altro tipo di pavimentazione artificiale che possa limitare la permeabilità del suolo.

Art. 31

Accessori dei mezzi di pernottamento (art. 5, comma 1, lettera j) della l.r. 61/2024)

1. Sono accessori dei mezzi di pernottamento le strutture temporaneamente ancorate al suolo, rimovibili e complementari ai mezzi stessi, quali i cucinotti e le verande, ferma restando la maggior rilevanza del mezzo di pernottamento ai fini del soggiorno turistico.

Art. 32

Strutture allestite nei campeggi e villaggi turistici (art. 5, comma 1, lettera j) della l.r. 61/2024)

1. Le strutture di cui all'articolo 28, comma 2, e all'articolo 29, comma 1, del Testo unico installate dal titolare o dal gestore, devono possedere le seguenti caratteristiche:
 - a) pareti e coperture impermeabili, non combustibili o coibentate;
 - b) pavimentazione in materiale facilmente lavabile;
 - c) servizi igienici composti da wc, lavabo e doccia;
 - d) presa di corrente all'interno, allacciamento alla rete idrica, fognaria, elettrica;
 - e) attrezzature per il soggiorno del numero di ospiti previsto per ciascuna struttura allestita, comprese quelle per la preparazione e la consumazione dei pasti;
 - f) superficie coperta non inferiore a 3 metri quadrati per persona e non superiore al 50 per cento dell'intera superficie della piazzola per le strutture classificate a una e due stelle e al 70 per cento per le strutture classificate a tre, quattro e cinque stelle, fermo restando che la superficie permeabile complessiva delle piazzole allestite sia superiore al 50 per cento.
2. Le caratteristiche dell'ancoraggio delle strutture temporaneamente ancorate al suolo devono consentire, qualora la destinazione dell'area non sia più a campeggio, la loro rimozione e il ripristino delle condizioni naturali del sito. È consentito l'allacciamento di tali strutture agli impianti di presa d'acqua, scarico, elettricità, purché realizzati con attacchi smontabili.
3. Nei villaggi turistici le strutture permanentemente ancorate al suolo sono edificazioni realizzate anche con materiali edili. Le strutture temporaneamente ancorate al suolo devono poter essere eventualmente rimosse; gli allacciamenti agli impianti di presa d'acqua, scarico, elettricità devono essere effettuati con attacchi smontabili.
4. Per l'allestimento, nelle aree libere di uso comune dei campeggi, di strutture temporaneamente ancorate al suolo esclusivamente ad uso foresteria per il personale del campeggio, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del Testo unico, si osservano le lettere a), b), c), e d) del comma 1.

Art. 33

Impianto di approvvigionamento idrico e servizi idrosanitari (art. 5, comma 1, lettera j) della l.r. 61/2024)

1. L'impianto idrico deve essere realizzato con tubazioni interrato e alimentato in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera non inferiore a 90 litri per ospite, di cui almeno 50 litri potabili. Sono consentite misure diverse qualora lo prevedano i regolamenti comunali. Nei campeggi e nei villaggi turistici serviti da pubblico acquedotto deve essere predisposto un piano per fronteggiare eventuali situazioni emergenziali di carenza idrica.
2. Qualora la struttura ricettiva non sia servita da pubblico acquedotto, la potabilità dell'acqua deve essere attestata da certificati di analisi eseguiti da un laboratorio accreditato ed a seguito di parere positivo dell'Azienda USL. Nel caso in cui l'acqua sia prelevata da pozzi, l'impianto di approvvigionamento, per sopperire alla eventuale mancanza di energia elettrica, deve essere

- dotato di un gruppo elettrogeno di potenza adeguata al funzionamento della pompa di sollevamento, nonché di una ulteriore pompa di riserva.
3. Qualora l'approvvigionamento idrico sia garantito da acqua non potabile e potabile, i relativi impianti devono essere del tutto distinti. Le fonti di erogazione di acqua non potabile devono essere chiaramente evidenziate con scritte in più lingue o con appositi simboli.
 4. L'erogazione di acqua potabile deve essere assicurata per lavabi, lavelli per stoviglie, docce, nonché per i locali dove si preparano, si somministrano e si vendono cibi e bevande. L'acqua potabile deve essere altresì erogata attraverso fontanelle, in ragione di almeno una ogni cento ospiti. Deve essere presente almeno una fontanella.
 5. I servizi idrosanitari devono essere realizzati in edifici in muratura o in altri materiali comunque idonei a garantire, anche se prefabbricati, la facilità di pulizia.
 6. Ciascun edificio adibito ai servizi idrosanitari deve prevedere unità indipendenti, che possono essere anche raggruppate in un unico stabile purché abbiano ingressi separati.
 7. L'aerazione e l'illuminazione naturale di ogni singola struttura destinata ai servizi igienici può essere ottenuta mediante finestre esterne o con aperture anche sul lato superiore delle tramezzature.
 8. Tutti i locali nei quali sono installati apparecchi igienici devono avere le pareti rivestite, almeno fino a due metri, con materiali impermeabili e lavabili; i pavimenti devono essere impermeabili, preferibilmente in gres o in ceramica, e avere uno scarico con sifone per permettere il lavaggio a getto d'acqua.
 9. Gli edifici con i servizi igienici devono essere distribuiti sul terreno ad una distanza massima di 150 metri dalle piazzole cui sono destinati.
 10. I servizi igienici devono avere l'aerazione diretta all'esterno o essere provvisti di adeguata aspirazione meccanica; devono avere una superficie minima di 0,80 metri quadrati.
 11. Ciascun lavabo deve essere a bacino singolo.
 12. Le docce chiuse devono essere installate in locali di dimensioni minime pari a 0,80 metri quadrati, con porta chiudibile dall'interno. Il pavimento deve essere realizzato in materiale antiscivolo o deve essere coperto da griglie in materiale plastico o altro materiale antiscivolo. Sono obbligatorie docce aperte, in ragione di una ogni trecento ospiti, nelle strutture dislocate entro cinquecento metri dal mare o dal lago; esse possono essere situate insieme agli altri servizi o in installazioni separate.
 13. I lavelli per stoviglie, dotati di scolapiatti, e i lavatoi per biancheria devono essere separati dagli altri servizi idrosanitari. Vicino ad essi devono essere posti contenitori per rifiuti solidi.
 14. Deve essere presente un sistema camper-service, ovvero un area tecnica dedicata alla raccolta delle acque grigie e nere e al rifornimento di acqua potabile, dotato di: area di scarico a pavimento autopulente, senza griglie o canali di scolo; colonnina multifunzione per lo scarico dei reflui a pavimento, per lo scarico dei serbatoi estraibili, il risciacquo dei serbatoi, il carico dell'acqua potabile. Il camper-service deve essere realizzato in modo da garantire un'agevole operazione di svuotamento e posizionato in un'area preferibilmente riservata e non vicina alle piazzole. Qualora la distanza dalle piazzole sia inferiore a venti metri, devono essere realizzate schermature con essenze vegetali o materiali leggeri che impediscano la visuale delle operazioni di scarico e carico.
 15. Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di allestire nella struttura corrispondenti installazioni di uso comune permane in relazione al numero di persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate. Nel caso in cui tutte le piazzole risultassero dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di cui al comma 14 permane nella proporzione di un'installazione ogni cento persone ospitabili.
 16. Le strutture ricettive non servite da pubblico acquedotto devono trasmettere al comune, entro il 15 marzo di ogni anno oppure, in caso di attività non continuativa, prima della riapertura, un certificato di analisi eseguito in data non anteriore a trenta giorni da un laboratorio accreditato e attestante il rispetto dei parametri stabiliti per l'acqua in distribuzione.

Art. 34

Impianto di illuminazione e distribuzione di energia elettrica (art. 5, comma 1, lettera j) della l.r. 61/2024)

1. Gli impianti di illuminazione e di distribuzione di energia elettrica devono essere realizzati nel rispetto delle norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano).
2. I punti luce destinati all'illuminazione delle aree di uso comune devono essere posti alla distanza massima di cinquanta metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale, nonché dei servizi.

Art. 35

Gestione dei rifiuti (art. 5, comma 1, lettera j) della l.r. 61/2024)

1. Ogni struttura ricettiva deve essere dotata di impianto di rete fognaria realizzato nel rispetto della normativa vigente e dei locali regolamenti d'igiene.
2. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non garantiti da pubblico servizio, deve essere effettuato secondo le disposizioni impartite dal comune.
3. In assenza di specifiche disposizioni del comune, i rifiuti solidi devono essere gestiti mediante raccolta differenziata con recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, posti in zone idonee in modo da evitare disagi agli ospiti. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, nonché la pulizia degli appositi recipienti, devono essere assicurati almeno una volta al giorno.

Art. 36

Capacità ricettiva (art. 5, comma 1, lettera j) della l.r. 61/2024)

1. Nei campeggi, villaggi turistici e aree di sosta camper la capacità ricettiva autorizzabile è calcolata moltiplicando per quattro il numero delle piazzole, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal presente regolamento relativamente al rapporto tra il numero dei servizi e l'utenza.

Art. 37

Classificazione (art. 5, comma 1, lettera o) della l.r. 61/2024)

1. I campeggi, i villaggi turistici e i marina resort devono inoltre possedere, ai fini della loro classificazione, i requisiti minimi elencati:
- a) nell'allegato E per i campeggi;
 - b) nell'allegato F per i villaggi turistici;
 - c) nell'allegato H per i marina resort.

Capo IV

Strutture extraalberghiere per l'ospitalità collettiva

Art. 38

Disposizioni generali (art. 5, comma 1, lettera k) della l.r. 61/2024)

1. Le strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva sono realizzate su aree con destinazione d'uso turistico-ricettiva, conformemente a quanto indicato negli strumenti urbanistici del comune.

Art. 39

Requisiti e servizi minimi delle case per ferie (art. 5, comma 1, lettera k) della l.r. 61/2024)

1. Le case per ferie devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, nonché nei regolamenti edilizi e di igiene comunali.
2. Le case per ferie devono comunque avere:
- a) una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di 8 metri quadrati per le camere a un letto e 12 metri quadrati per le camere a due letti, con un incremento di superficie di 4 metri quadrati per ogni letto in più;
 - b) un'altezza minima dei locali di 2,40 metri per le località site in comuni montani al di sopra dei settecento metri sul livello del mare e di 2,70 metri per tutte le altre zone. Per le camere ricavate in sottotetto abitabili è consentita un'altezza media di 2,40 metri per gli immobili situati in località comprese in comuni montani al di sopra di settecento metri sul livello del mare e di 2,70 metri per gli immobili situati nelle altre zone, fermo restando il rispetto delle superfici minime;
 - c) un servizio igienico ogni dieci posti letto effettivi, una vasca da bagno o doccia ogni dodici posti letto effettivi, un lavabo ogni quattro posti letto effettivi; detti rapporti sono calcolati non computando le camere dotate di servizi igienici privati;
 - d) un arredamento minimo per le camere costituito da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;
 - e) uno o più locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, dimensionati complessivamente nel rapporto minimo di 1 metro quadrato per ogni posto letto effettivo, con un minimo di 8 metri quadrati.
3. A ciascun letto base può essere sovrapposto un altro letto, purché sia comunque garantita la cubatura di 12 metri cubi per ogni posto letto aggiunto. Per gli esercizi già autorizzati alla data del 18 maggio 2001, ove non vi sia la superficie minima necessaria di cui al comma 2, lettera a), è sufficiente che sia garantita l'esistenza di una cubatura minima di 12 metri cubi per persona.
4. Nelle case per ferie devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:
- a) pulizia giornaliera dei locali;
 - b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta a settimana;
 - c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
 - d) ricevimento e portineria almeno dodici ore al giorno e con addetto reperibile 24 ore su 24;
 - e) conoscenza di almeno una lingua straniera da parte del personale di ricevimento;
 - f) cassetta di sicurezza o custodia valori da parte del gestore;
 - g) wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari "digital detox" nei propri strumenti di pubblicizzazione.

Art. 40

Requisiti e servizi minimi degli ostelli (art. 5, comma 1, lettera k) della l.r. 61/2024)

1. Gli ostelli devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 39, salvo quanto indicato nel presente articolo.
2. Il locale o i locali comuni di soggiorno devono essere dimensionati complessivamente nel rapporto minimo di 0,50 metri quadrati per ogni posto letto effettivo, con un minimo di 8 metri quadrati; tali locali possono coincidere con la sala da pranzo.
3. A ciascun letto base può essere sovrapposto un altro letto, purché sia comunque garantita la cubatura di 9 metri cubi per ogni posto letto aggiunto. Per gli esercizi già autorizzati alla data del 18 maggio 2001, ove non vi sia la superficie minima necessaria di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 39, è sufficiente che sia garantita l'esistenza di una cubatura minima di 9 metri cubi per persona.
4. Negli ostelli devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:
- a) pulizia giornaliera dei locali;

- b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente;
- c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
- d) ricevimento e portineria almeno dodici ore al giorno e con addetto reperibile 24 ore su 24;
- e) conoscenza della lingua inglese e di almeno un'altra lingua straniera da parte del personale di ricevimento;
- f) wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari "digital detox" nei propri strumenti di pubblicizzazione.

Art. 41

Requisiti e servizi minimi dei rifugi escursionistici (art. 5, comma 1, lettera k) della l.r. 61/2024)

1. I rifugi escursionistici devono possedere i requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti. In particolare devono disporre di:
 - a) area cucina o attrezzatura per cucina comune con almeno un dispositivo per il riscaldamento delle vivande ed uno per la conservazione degli alimenti;
 - b) spazio attrezzato per il consumo di alimenti e bevande;
 - c) spazio attrezzato per il pernottamento;
 - d) cassetta di pronto soccorso;
 - e) servizi igienico-sanitari.
2. Nei rifugi escursionistici devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:
 - a) pulizia giornaliera dei locali;
 - b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente;
 - c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
 - d) ricevimento degli ospiti con addetto reperibile 24 ore su 24;
 - e) conoscenza della lingua inglese o di almeno un'altra lingua straniera da parte del personale di ricevimento.
3. Durante la notte l'esterno della porta d'ingresso della struttura deve essere illuminato.

Art. 42

Requisiti e servizi minimi dei rifugi alpini (art. 5, comma 1, lettera k) della l.r. 61/2024)

1. I rifugi alpini devono possedere i requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti. In particolare devono disporre di:
 - a) servizio di cucina o attrezzatura per cucina comune con almeno un dispositivo per il riscaldamento delle vivande ed uno per la conservazione degli alimenti;
 - b) spazio attrezzato per la somministrazione e il consumo di alimenti e bevande;
 - c) spazio attrezzato per il pernottamento;
 - d) alloggio riservato per il gestore di rifugio custodito;
 - e) attrezzature di pronto soccorso, quali cassetta di pronto soccorso, barelle, slitte, corde e altre attrezzature utili.
2. Qualora vi sia la possibilità, i servizi di cui al comma 1 sono posti in locali separati.
3. Il rifugio deve disporre di locali di fortuna sempre aperti e di servizi igienico-sanitari.
4. Durante la notte l'esterno della porta d'ingresso della struttura deve essere illuminato.

Art. 43

Requisiti minimi dei bivacchi fissi (art. 5, comma 1, lettera k) della l.r. 61/2024)

1. I proprietari dei bivacchi fissi devono garantire la manutenzione e il controllo del bivacco, con sopralluoghi da eseguire almeno quattro volte all'anno, nonché il minimo di fruibilità della struttura.

Capo V

Strutture extraalberghiere con le caratteristiche della civile abitazione

Art. 44

Requisiti e servizi minimi degli affittacamere (art. 5, comma 1, lettera l) della l.r. 61/2024)

1. I locali destinati all'esercizio dell'attività di affittacamere devono possedere i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 41, comma 2, lettere a) e b), del Testo unico.
2. Per le camere a più di due letti la superficie minima è quella risultante dalle misure stabilite per le camere a due letti aumentate, per ogni letto in più, di un numero di metri quadrati pari alla differenza di superficie tra le camere ad uno e quelle a due letti.
3. Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere comodamente e senza dover attraversare le camere da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. L'installazione di letti aggiunti è consentita esclusivamente nelle camere da letto.
4. Le unità immobiliari utilizzate devono essere dotate di un servizio igienico, con lavabo, vasca da bagno o doccia, bidet o soluzione equivalente, specchio, ogni otto posti letto o frazione, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi nel caso di struttura gestita in forma non imprenditoriale ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Testo unico.
5. Per le camere da letto, l'arredamento minimo deve essere costituito da letto, una sedia o sgabello per persona ospitata, armadio, cestino rifiuti e un tavolino.
6. Negli affittacamere devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:
 - a) pulizia giornaliera dei locali;

- b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
- c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
- d) addetto reperibile 24 ore su 24;
- e) wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari “digital detox” nei propri strumenti di pubblicizzazione.

7. Negli affittacamere possono essere installati distributori automatici, ai sensi dell'articolo 54 della l.r. 62/2018.

Art. 45

Requisiti e servizi minimi dei bed and breakfast (art. 5, comma 1, lettera l) della l.r. 61/2024)

1. I locali destinati all'esercizio di bed and breakfast devono possedere i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 41, comma 2, lettere a) e b) del Testo unico, nonché i requisiti di cui all'articolo 44, commi 2, 3, 4 e 5.
2. I bed and breakfast devono disporre di un'area attrezzata per la somministrazione della prima colazione e, nel caso, di alimenti e bevande.
3. Nei bed and breakfast devono essere assicurati i servizi minimi di cui all'articolo 44, comma 6.

Art. 46

Requisiti e servizi minimi delle case e appartamenti per vacanze (art. 5, comma 1, lettera l) della l.r. 61/2024)

1. Le case e appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 41, comma 2, lettere a) e b) del Testo unico.
2. Nelle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:
 - a) pulizia dei locali a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
 - b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
 - c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
 - d) addetto reperibile 24 ore su 24;
 - e) ricevimento degli ospiti;
 - f) televisore;
 - g) frigorifero;
 - h) wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari “digital detox” nei propri strumenti di pubblicizzazione.
3. Rientrano tra le dotazioni delle case e appartamenti per vacanze, qualora la casa o appartamento sia parte di un immobile condominiale, le dotazioni proprie dell'immobile, quali spazi aperti attrezzati a verde per uso collettivo, parcheggi comuni, piscina ad uso comune, il cui accesso è riservato ai condomini e gratuito. All'interno della struttura deve essere esposto il regolamento condominiale per l'utilizzo dei servizi comuni.

Art. 47

Requisiti e servizi minimi delle residenze d'epoca (art. 5, comma 1, lettera l) della l.r. 61/2024)

1. Nelle residenze d'epoca devono essere assicurati i requisiti ed i servizi minimi:
 - a) previsti per gli esercizi di affittacamere, qualora l'offerta riguardi camere;
 - b) previsti per gli esercizi di bed and breakfast, qualora si somministrino alimenti e bevande;
 - c) previsti per le case e appartamenti per vacanze, qualora l'offerta riguardi unità abitative.
2. Nelle residenze d'epoca devono inoltre essere assicurati i seguenti servizi minimi:
 - a) portineria almeno dodici ore al giorno;
 - b) uno o più locali comuni di soggiorno e almeno un locale bagno comune;
 - c) conoscenza della lingua inglese e di almeno un'altra lingua straniera da parte del personale di ricevimento;
 - e) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno due volte alla settimana;
 - f) wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari “digital detox” nei propri strumenti di pubblicizzazione.
3. In caso di eventi promozionali e culturali promossi dal comune competente per territorio, le residenze d'epoca possono essere aperte al pubblico e possono somministrare alimenti e bevande anche ai non alloggiati, nel rispetto di quanto previsto in materia di somministrazione temporanea dall'articolo 52 della l.r. 62/2018.

Capo VI Residence

Art. 48

Disposizioni generali (art. 46 della l.r. 61/2024)

1. I residence sono realizzati su aree con destinazione d'uso turistico-ricettiva, conformemente a quanto indicato negli strumenti urbanistici del comune.

Art. 49

Requisiti e servizi minimi dei residence (art. 5, comma 1, lettera m) della l.r. 61/2024)

1. I residence devono possedere, oltre ai requisiti e alle condizioni di cui all'articolo 46, comma 2, lettere a) e b) del Testo unico, i

seguenti requisiti minimi:

- a) un numero di unità abitative per l'alloggio della clientela non inferiore a sette, ciascuna delle quali costituita dall'insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento, dotata di servizio autonomo di cucina e locale bagno;
 - b) i requisiti indicati nell'allegato I come obbligatori per la classificazione a due chiavi;
 - c) fatti salvi gli esercizi già autorizzati alla data del 31 luglio 2007, nel caso in cui le unità abitative siano ubicate in più corpi la distanza tra gli stessi non deve superare, di norma, i 50 metri.
2. Il servizio di ricevimento e portineria è situato in uno degli stabili in cui sono collocate le unità abitative o eventuali servizi centralizzati e deve essere assicurato almeno dodici ore al giorno.
 3. I residence devono fornire ai loro ospiti il servizio wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari "digital detox" nei propri strumenti di pubblicizzazione.
 4. I residence, in quanto esercizi a gestione unitaria ai sensi dell'articolo 46 del Testo unico, sia dal punto di vista gestionale che strutturale, non sono autonomamente utilizzabili per singole parti.

Art. 50

Classificazione (art. 5, comma 1, lettera o) della l.r. 61/2024)

1. I residence devono possedere, ai fini della loro classificazione, i requisiti elencati nell'allegato I.

Capo VII

Albergo diffuso

Art. 51

Requisiti e servizi minimi dell'albergo diffuso (art. 5, comma 1, lettera n) della l.r. 61/2024)

1. Gli alberghi diffusi devono possedere i requisiti ed i servizi minimi elencati nell'allegato J.

Titolo IV

STABILIMENTI BALNEARI

Capo I

Stabilimenti balneari

Art. 52

Disposizioni generali per l'esercizio dell'attività di stabilimento balneare (art. 65 della l.r. 61/2024)

1. Il titolare, o il gestore, o il loro rappresentante, se non presenti nell'esercizio, devono comunque essere reperibili.
2. All'esterno dello stabilimento balneare deve essere esposta in modo ben visibile l'insegna con la denominazione.

Art. 53

Accesso di animali (art. 65 della l.r. 61/2024)

1. Lo stabilimento balneare può consentire l'accesso di animali d'affezione al seguito della clientela a condizione che siano rispettate le prescrizioni del comune e sia opportunamente pubblicizzato. Gli animali devono in ogni caso essere custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone e alle cose.
2. Per i cani si applica l'articolo 21 della l.r. 59/2009.

Art. 54

Requisiti e servizi minimi degli stabilimenti balneari (art. 65 della l.r. 61/2024)

1. Gli stabilimenti balneari sono strutture delimitate, a gestione unitaria, attrezzate prevalentemente per la balneazione.
2. Gli stabilimenti balneari, oltre ai requisiti tecnico edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle vigenti norme in materia, devono possedere i seguenti requisiti minimi:
 - a) 1) un numero di cabine pari al 10 per cento del numero dei punti ombra, quali ombrelloni, tende e simili. La cabina, locale chiuso preordinato come spogliatoio avente superficie minima di 0,80 metri quadrati, deve essere fornita di attaccapanni, uno specchio, sgabello e porta chiudibile dall'interno;
 - a 1.1) un locale spogliatoio ad uso comune, con le stesse caratteristiche previste per la cabina;oppure, in alternativa:
 - a) 2) un numero di cabine pari al 5 per cento del numero dei punti ombra, quali ombrelloni, tende e simili. La cabina, locale chiuso preordinato come spogliatoio avente superficie minima di 0,80 metri quadrati, deve essere fornita di attaccapanni, uno specchio, sgabello e porta chiudibile dall'interno;
 - a 2.1) un locale spogliatoio ad uso comune, di dimensione almeno doppia della cabina di cui al punto a) 2);
 - b) un locale, anche ad uso non esclusivo, con fasciatoio per neonati;
 - c) per le concessioni rilasciate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, un locale o area per il rimessaggio delle attrezzature per la balneazione e per gli sport da spiaggia e acquatici;
 - d) due servizi igienici, oltre quello adibito all'uso delle persone con disabilità ai sensi della normativa statale in materia, ogni cento punti ombra o frazione di cinquanta, oppure ogni quaranta cabine, negli stabilimenti in cui il numero delle cabine è superiore ai punti ombra, costituiti da locali bagno dotati di vaso e lavabo, che può essere collocato anche in zona antibagno, con superficie minima di 0,80 metri quadrati;

- e) almeno una doccia fredda e una doccia calda in cabina, oppure in area delimitata e chiusa in modo da garantire la riservatezza, che utilizzano acqua potabile; qualora lo stabilimento balneare non sia servito da pubblico acquedotto, la potabilità dell'acqua deve essere attestata da certificati di analisi eseguiti da un laboratorio accreditato ed a seguito di parere positivo dell'Azienda USL;
 - f) almeno una doccia in prossimità della battigia e un lavapiedi; fermo restando quanto prescritto alla lettera e), le docce, sia in cabina che all'aperto, e i lavapiedi presenti nello stabilimento possono utilizzare acqua dei pozzi artesiani, secondo le prescrizioni dell'Azienda USL, indicando chiaramente, con l'uso di cartellonistica, la non potabilità dell'acqua; è comunque necessario garantire la separazione delle reti di distribuzione delle acque a diversa destinazione d'uso;
 - g) le attrezzature, gli impianti e le dotazioni specificatamente previste dalla concessione demaniale e dalle disposizioni emanate dalle autorità competenti per la disciplina dell'attività balneare e l'uso delle aree demaniali marittime;
 - h) un sistema di raccolta dei rifiuti, finalizzato alla loro differenziazione, secondo le modalità organizzative emanate dai comuni;
 - i) conoscenza della lingua inglese o di altra lingua straniera da parte del personale di ricevimento;
 - j) presidi medicali e di primo soccorso, come prescritti dalle autorità competenti, anche con riferimento al servizio di salvamento;
 - k) custodia valori da parte del gestore.
3. Per garantire l'accesso in acqua e per rendere fruibili i servizi di spiaggia alle persone con ridotta capacità motoria, il gestore dello stabilimento predispone apposite passerelle di larghezza minima pari a 120 centimetri, oppure, se la morfologia del terreno non lo consente, attiva appositi ausili. Per le concessioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la larghezza minima delle passerelle deve essere pari ad almeno 90 centimetri.
4. Ogni stabilimento balneare deve avere la disponibilità di almeno un ausilio specifico per la balneazione delle persone con ridotta capacità motoria.
5. Per punto ombra si definisce la superficie dell'arenile riparata dal sole mediante un ombrellone dotato di almeno due sedie a sdraio. Eventuali tende e simili, fornite della corrispondente dotazione, equivalgono a più punti ombra in rapporto alla loro superficie.
6. La distribuzione dei punti ombra deve essere tale da non recare intralcio allo spostamento dell'utenza.
7. Gli stabilimenti balneari devono fornire ai loro ospiti il servizio wi-fi almeno nelle aree a comune, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari "digital detox" nei propri strumenti di pubblicizzazione.
8. Tutta l'area dello stabilimento a disposizione degli ospiti, compreso l'arenile e le sue pertinenze, così come le attrezzature, gli arredi e i locali in cui si svolgono le attività, devono essere mantenuti in buono stato di pulizia e conservazione, tale da assicurare la completa funzionalità dell'impianto balneare e la sua fruibilità in sicurezza da parte dell'utenza.

Art. 55

Caratteristiche delle opere da realizzare su aree demaniali marittime oggetto di concessione per finalità turistico ricreative (art. 5, comma 1, lettera p) della l.r. 61/2024)

1. Nelle more dell'adozione da parte dello Stato di prescrizioni normative in materia, sono classificate di facile rimozione e sgombero le costruzioni e le strutture utilizzate ai fini dell'esercizio di attività turistico-ricreative realizzate sia sopra che sotto il suolo in aree demaniali marittime oggetto di concessione, che, in relazione ai materiali utilizzati ed alle tecnologie costruttive, in coerenza con le disposizioni del piano d'indirizzo territoriale (PIT), possono essere completamente rimosse utilizzando le normali modalità offerte dalla tecnica, con conseguente restituzione in pristino dei luoghi nello stato originario, in non più di novanta giorni.
2. Le costruzioni e le strutture di cui al comma 1, regolarmente autorizzate o concesionate dal comune, non definitivamente incamerate tra i beni di proprietà dello Stato, sono, previa dichiarazione del concessionario da presentare all'ente gestore, classificate di facile rimozione e sgombero. La dichiarazione deve essere corredata da perizia asseverata redatta da tecnico abilitato, in cui sono attestati:
 - a) gli estremi dei titoli abilitativi edilizi e di abilitazione all'esercizio;
 - b) la sussistenza delle caratteristiche costruttive di cui al comma 1 e la totale e completa rimovibilità delle opere;
 - c) le modalità della rimozione delle opere e di smaltimento dei materiali, con conseguente restituzione in pristino dei luoghi nello stato originario, da realizzarsi in non più di novanta giorni.
3. In mancanza della dichiarazione di cui al comma 2, le suddette opere sono considerate non amovibili.

Art. 56

Indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari (art. 5, comma 1, lettera q) della l.r. 61/2024)

1. Alle attività accessorie degli stabilimenti balneari, di cui all'articolo 65, commi 2 e 3, del Testo unico, è consentito l'accesso e la fruizione anche da parte del pubblico generico, a condizione che per tali attività lo stabilimento sia in possesso delle abilitazioni per l'esercizio al pubblico.
2. Le attività accessorie sono effettuate entro gli orari di esercizio stabiliti dal sindaco, nel rispetto delle particolari condizioni di tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblica incolumità, di ordine e sicurezza pubblica e delle prescrizioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico.
3. Le norme urbanistico edilizie comunali stabiliscono ulteriori requisiti per le aree ed immobili degli stabilimenti balneari oggetto dei progetti da sottoporre all'esame delle commissioni di cui all'articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e a cui si applica l'articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) per

lo svolgimento dell'attività accessoria di pubblico spettacolo o intrattenimento.

4. In relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico, il comune può vietare o limitare la somministrazione di bevande alcoliche effettuata nell'ambito delle attività accessorie di cui al presente articolo, fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 2 quinquies, del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, relativamente agli orari di forme di intrattenimento e svago danzante congiunto alla somministrazione di bevande alcoliche.

Titolo V

PROFESSIONI TURISTICHE

Capo I

Professioni turistiche

Art. 57

Titoli di studio per l'accesso diretto all'esame di abilitazione per accompagnatore turistico (art. 5, comma 1, lettera r) della l.r. 61/2024)

1. Nelle more della definizione da parte dello Stato del profilo professionale di accompagnatore turistico, i titoli di studio che consentono di accedere all'esame di abilitazione per accompagnatore turistico senza l'obbligo di frequentare i corsi di qualificazione professionale sono:
- a) diploma di istituto tecnico per il turismo;
 - b) laurea in scienze del turismo;
 - c) laurea magistrale in progettazione e gestione dei sistemi turistici.

Art. 58

Articolazioni della professione di guida ambientale (art. 5, comma 1, lettera s) della l.r. 61/2024)

1. La professione di guida ambientale si articola in:
- a) guida ambientale escursionistica;
 - b) guida ambientale equestre;
 - c) guida ambientale subacquea.
2. Per accedere all'esame di guida ambientale escursionistica senza l'obbligo di frequentare i relativi corsi di qualificazione professionale, è necessario il possesso di uno dei titoli di studio di cui all'articolo 59.
3. Per accedere all'esame di guida ambientale equestre senza l'obbligo di frequentare i relativi corsi di qualificazione professionale, oltre al possesso di uno dei titoli di studio di cui all'articolo 59, è necessario il possesso di brevetto di istruttore di base rilasciato dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), oppure brevetto equivalente rilasciato da altri soggetti pubblici o privati abilitati.
4. Per accedere all'esame di guida ambientale subacquea senza l'obbligo di frequentare i relativi corsi di qualificazione professionale, oltre al possesso di uno dei titoli di studio di cui all'articolo 59, è necessario il possesso di brevetto di istruttore subacqueo con l'utilizzo di autorespiratore di I grado rilasciato dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee (FIPSAS), oppure brevetto equivalente rilasciato da altri soggetti pubblici o privati abilitati.

Art. 59

Titoli di studio per l'accesso diretto all'esame di abilitazione per guida ambientale (art. 5, comma 1, lettera t) della l.r. 61/2024)

1. Nelle more della definizione da parte dello Stato del profilo professionale di guida ambientale, i titoli di studio che consentono di accedere all'esame di abilitazione per guida ambientale senza l'obbligo di frequentare i relativi corsi di qualificazione professionale, fermo restando quanto previsto all'articolo 58, commi 3 e 4, sono:
- a) laurea in scienze geologiche;
 - b) laurea in scienze biologiche;
 - c) laurea magistrale in scienze e tecnologie geologiche;
 - d) laurea magistrale in biologia;
 - e) laurea magistrale in scienze e tecnologie forestali ed ambientali;
 - f) laurea magistrale in scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio.

Art. 60

Tessera di riconoscimento (art. 96, comma 2, e art. 103, comma 2, della l.r. 61/2024)

1. Nell'esercizio della propria attività, gli accompagnatori turistici e le guide ambientali hanno l'obbligo di esporre in maniera ben visibile la tessera di riconoscimento di cui agli articoli 96 e 103 del Testo unico e di esibirla ad ogni richiesta da parte degli organi di polizia locale, delle autorità di pubblica sicurezza e di ogni altro soggetto autorizzato.

Titolo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo I

Disposizioni transitorie e finali

Art. 61**Disposizioni transitorie**

1. Le aree di sosta camper e i marina resort esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si adeguano a quanto previsto, rispettivamente dall'allegato G e dall'allegato H, entro sei mesi dalla predetta data.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 acquistano efficacia per le strutture ricettive e per gli stabilimenti balneari dalla data di messa a disposizione delle stesse, da parte della Giunta regionale, dell'apposita piattaforma telematica sulla quale deve essere compilato lo schema di cui all'allegato A.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si adeguano a quanto previsto dal medesimo entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, salvo i casi di comprovata impossibilità tecnica e di cause non imputabili al titolare e/o gestore.

Art. 62**Abrogazioni**

1. Sono abrogati:
 - a) il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2018, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 "Testo unico del sistema turistico regionale");
 - b) il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 28 maggio 2019, n. 25/R (Disposizioni transitorie per gli stabilimenti balneari. Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2018, n. 47 "Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 "Testo unico del sistema turistico regionale");
 - c) gli articoli 5 e 6 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale, 26 luglio 2023, n. 30/R (Regolamento di manutenzione dell'ordinamento regionale 2023).

Allegati

- All1 – Allegato A – Informazioni sull'accessibilità fornite dalle strutture ricettive e dagli stabilimenti balneari
- All2 – Allegato B – Caratteristiche e standard degli uffici e dei servizi di informazione e accoglienza turistica
- All3 – Allegato C – Requisiti minimi per la classificazione degli alberghi
- All4 – Allegato D – Requisiti minimi per la classificazione delle residenze turistico-alberghiere
- All5 – Allegato E – Requisiti minimi per la classificazione dei campeggi
- All6 – Allegato F – Requisiti minimi per la classificazione dei villaggi turistici
- All7 – Allegato G – Requisiti minimi delle dotazioni e dei servizi delle aree di sosta camper
- All8 – Allegato H – Requisiti minimi per la classificazione dei marina resort
- All9 – Allegato I – Requisiti minimi per la classificazione dei residence
- All10 – Allegato J – Requisiti minimi delle dotazioni e dei servizi degli alberghi diffusi